

- (6) In seguito ad una revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio ⁽²⁾ («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (7) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure esistenti, il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («la domanda di riesame»).
- (8) La domanda è stata presentata per conto di sei produttori dell'Unione («il richiedente») che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («carburo di tungsteno»).
- (9) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura

- (10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 marzo 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (11) Diversi utilizzatori hanno affermato di aver richiesto alla Commissione prima dell'apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza che, qualora venisse aperta un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, venisse avviato parallelamente un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni.
- (12) Contrariamente a quanto affermato, tale richiesta non è mai stata presentata alla Commissione. Le parti in questione hanno semplicemente chiesto alla Commissione se le precedenti conclusioni riguardanti le pratiche di dumping e il pregiudizio fossero ancora valide oggi. Tali domande non erano associate ad una richiesta di apertura di un riesame intermedio e tali parti non hanno fornito alcun elemento di prova a dimostrazione di un mutamento duraturo delle circostanze. Solo una richiesta motivata da elementi di prova sufficienti, che dimostrano tale mutamento delle circostanze di natura duratura, può essere considerata una richiesta valida.

1.4. Parti interessate

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (15) Durante l'inchiesta si sono tenute quattro audizioni: due con vari utilizzatori, una con i produttori dell'Unione e una alla presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale per un importatore/utilizzatore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 212 del 27.6.2015, pag. 8).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 108 del 23.3.2016, pag. 6).

